
STATUTO

"OPERA PIA ROSCIO ETS"

PREMESSA STORICA

L'Opera Pia Roscio, costituita in Ente Morale con Regio Decreto del 16 febbraio 1879, ebbe inizio dal lascito di Paolo Antonio Roscio di Vill'Albese (CO), che con testamento in data 21 agosto 1855 disponeva di parte dei suoi beni alla fondazione di un Ospedale a favore degli infermi poveri delle Parrocchie di Vill'Albese (ora Albavilla) e Casiglio (frazione di Erba).

Con donazione 10 giugno 1947 e lascito del marzo 1956 della benefattrice Signora Radegonda Arcellaschi ved. Civati, il patrimonio dell'ente veniva sensibilmente aumentato, per favorire anche l'assistenza agli anziani ed ammalati cronici della zona. In data 10 ottobre 1964, considerando le profonde mutazioni intervenute in campo assistenziale e sanitario, con modifica statutaria approvata con D.P.R. in data 24 ottobre 1967, l'Ente si qualificava come Casa di Riposo; successivamente, con delibera numero 17020 del 20 dicembre 1991 della Giunta della Regione Lombardia, l'IPAB Opera Pia Roscio veniva depubblicizzata (in applicazione delle L.Reg. 27 marzo 1990 numero 21 e 22), con conseguente riconoscimento della stessa quale ente morale con personalità giuridica di diritto privato ai sensi dell'articolo 12 del del Codice Civile.

Il 18 dicembre 1998, la Fondazione modificava il proprio statuto per adeguarlo alla disciplina delle ONLUS ed è iscritta con la denominazione "OPERA PIA ROSCIO ONLUS - ORGANIZZAZIONE NON LUCRATIVA DI UTILITA' SOCIALE" nel Registro delle Persone Giuridiche tenuto dalla Regione Lombardia al numero 770.

Per quanto sopra, l'Ente non ha e non ha mai avuto scopo di lucro e persegue da sempre finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. In particolare, intende dare attuazione ai principi di solidarietà e di responsabilità sociale dando supporto in qualsiasi condizione di difficoltà ai singoli e alle famiglie con anziani e ammalati cronici, valorizzando capacità e competenze, salvaguardando la dignità delle persone e il loro benessere fisico e psichico, il mantenimento del maggior grado possibile di autonomia dell'anziano, la prevenzione di solitudine e isolamento, lo sviluppo delle potenzialità individuali e relazionali.

Con delibera del Consiglio di Amministrazione in data 17 marzo 2026, la fondazione ha adeguato il

proprio Statuto alle disposizioni del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, numero 117 (Codice del Terzo Settore o D.Lgs. numero 117/2017) e, con l'iscrizione al Registro Unico del Terzo Settore (RUNTS) assume la qualifica di Ente del Terzo Settore, con la denominazione "Opera Pia Roscio ETS".

ARTICOLO 1 - DENOMINAZIONE

È costituita una fondazione avente la seguente denominazione:

"OPERA PIA ROSCIO ETS"

La Fondazione, già istituzione pubblica di assistenza e beneficenza (IPAB), trasformata in persona giuridica di diritto privato ai sensi della normativa regionale vigente, è ente dotato di personalità giuridica privata.

La Fondazione si ispira, applicandoli, ai principi del Terzo Settore nell'ambito del modello organizzativo della Fondazione disciplinato dal Codice del Terzo Settore (D.Lgs. 3 luglio 2017 numero 117) e, in quanto compatibili, del Codice Civile e relative disposizioni di attuazione.

La Fondazione farà uso, nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, della locuzione "Ente del Terzo settore" o dell'acronimo "ETS".

ARTICOLO 2 - SEDE

L'Ente ha sede nel Comune di Albavilla (CO).

Il trasferimento della sede all'interno dello stesso Comune è deliberato dal Consiglio di Amministrazione.

ARTICOLO 3 - FINALITA' ISTITUZIONALI

La Fondazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, delle attività di interesse generale di cui alle seguenti lettere dell'articolo 5 del D.Lgs. numero 117/2017:

a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, numero 328, e successive modificazioni, ed interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, numero 104, e successive modificazioni, e di cui alla legge 22 giugno 2016, numero 112, e successive modificazioni;

b) interventi e prestazioni sanitarie;

c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale numero 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;

q) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, e successive modificazioni nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi.

La Fondazione ha come scopo di prestare ospitalità ed assistenza agli anziani e ad altri soggetti in condizioni di non autosufficienza o di bisogno per ragioni di ordine fisico, psichico e socio economico, gestendo a tal fine Residenze Sanitarie Assistenziali, Centri Diurni integrati e altri servizi finalizzati al soddisfacimento di bisogni assistenziali, sia residenziali che domiciliari. La Fondazione, nell'attuazione del proprio scopo statutario, darà precedenza alle persone in stato di bisogno residenti nel Comune di Albavilla e nella Frazione di Casiglio del Comune di Erba.

La Fondazione valorizza l'opera delle associazioni di volontariato ed offre occasioni di gratuità e di liberalità.

Nel contesto degli scopi istituzionali e per il miglior perseguimento delle finalità statutarie, la fondazione può svolgere attività accessorie quali, ad esempio:

- promozione, organizzazione e partecipazione ad iniziative culturali, scientifiche, sociali e ricreative rivolte a persone svantaggiate nonché ai loro familiari, tese alla valorizzazione della persona;

- promozione culturale, addestramento, formazione e aggiornamento dei soggetti che, a titolo professionale o volontario, operano nei servizi prestati dalla fondazione o da altri enti e associazioni che collaborano con essa;

- servizi di sostegno e formazione alle famiglie delle persone che usufruiscono dei servizi prestati o accudiscono in proprio una o più persone svantaggiate;

- supporto ad altri Enti per l'erogazione di attività di assistenza sociale e sociosanitaria, in accordo con i servizi comunali o con altri Enti pubblici e privati ed Operatori aventi medesime finalità.

Nello svolgimento delle proprie attività la Fondazione può avvalersi di volontari, in conformità alle previsioni di cui agli articoli 17 e 18 del D.Lgs. numero 117/2017.

La Fondazione, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, può porre in essere

anche l'attività di raccolta fondi, anche in forma organizzata e continuativa ai sensi dell'articolo 7 D.Lgs. numero 117/2017.

Le modalità di funzionamento, la disciplina del personale, l'erogazione dei servizi, la gestione e l'accesso alle strutture dell'Ente saranno disciplinati da uno o più regolamenti esecutivi.

ARTICOLO 4 - ATTIVITA' DIVERSE

La Fondazione può inoltre svolgere attività diverse da quelle di interesse generale sopra indicate, ai sensi dell'articolo 6 del D.Lgs. 117/2017, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle prime, secondo i criteri e limiti previsti dalla normativa vigente (con particolare riferimento al Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali numero 107/2021).

Nei limiti sopra indicati, l'individuazione di tali ulteriori attività secondarie e strumentali è rimessa all'Organo Amministrativo.

ARTICOLO 5 - PATRIMONIO

Il patrimonio della Fondazione è costituito dai lasciti del Fondatore Paolo Antonio Roscio, della signora Radegonda Arcellaschi vedova Civati, da altre donazioni e lasciti pervenuti all'Ente e dagli altri beni mobili ed immobili di proprietà dell'ente risultanti dall'inventario della Fondazione.

Il patrimonio della fondazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate, è costituito dall'insieme dei rapporti giuridici attivi e passivi e dei beni economici a disposizione dell'Ente ed è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Il patrimonio potrà essere incrementato da:

- liberalità, donazioni, acquisti, eredità, lasciti, legati destinati ad incremento del patrimonio;
- contributi di enti pubblici e privati espressamente destinati ad incremento del patrimonio;
- risorse non utilizzate per il conseguimento degli scopi istituzionali, redditi derivanti dal patrimonio.

L'amministrazione del patrimonio della fondazione dovrà essere finalizzata al raggiungimento degli scopi dell'ente ed al mantenimento delle garanzie patrimoniali per il prosieguo della sua attività istituzionale. E fatto salvo l'obbligo di provvedere al mantenimento ed alla conservazione del patrimonio.

In tali termini, è fatto obbligo agli amministratori-

ri di eseguire il mandato con la diligenza del buon padre di famiglia.

Il patrimonio della Fondazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ARTICOLO 6 - I MEZZI

La Fondazione persegue i propri scopi mediante i seguenti mezzi finanziari:

- a) rendite patrimoniali;
- b) rette da parte di Enti, assistiti e Famiglie;
- c) contributi da parte di enti Pubblici e privati;
- d) lasciti e/o donazioni non destinati ad incrementare il patrimonio;
- e) ogni altro provento o introito senza vincolo di destinazione all'incremento del patrimonio;
- f) dalle entrate derivanti dalle attività di interesse generale e diverse ai sensi degli articoli 5 e 6 del D.Lgs. numero 117/2017.

È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, nonché nei casi espressamente previsti dall'articolo 8, comma 3, D.Lgs. numero 117/2017.

La Fondazione non distribuirà quindi, nemmeno indirettamente, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate o capitale durante la propria vita, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge e comunque nel rispetto dell'articolo 8 del D.Lgs. numero 117/2017 e successive modifiche e integrazioni.

Gli utili o avanzi di gestione devono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali ed in particolare devono essere reimpiegati nelle attività di natura sanitaria e socio-sanitaria.

ARTICOLO 7 - PRINCIPI FONDAMENTALI

7.1. La Fondazione è apolitica, opera quale persona giuridica di diritto privato, dotata di piena autonomia statutaria, organizzativa, amministrativa e patrimoniale, nel rispetto delle procedure delle Leggi statali e regionali vigenti.

Le eventuali designazioni di componenti degli organi da parte di enti pubblici non attribuiscono agli

enti designanti poteri di indirizzo, coordinamento, vigilanza o controllo sull'attività della Fondazione.

È esclusa ogni forma di controllo analogo o di eterodirezione da parte di amministrazioni pubbliche. — La Fondazione non è sottoposta a poteri sostitutivi o di approvazione preventiva degli atti gestionali, salvo quelli espressamente previsti da norme inderogabili di legge.

7.2. La Fondazione cura gli interessi essenziali degli ospiti, ne assicura i bisogni, anche religiosi, ne tutela i diritti assicurando pari dignità a chiunque usufruisca dei servizi della Fondazione stessa, ne promuove lo sviluppo, ne soddisfa i bisogni nel rispetto delle norme ambientali igienico-sanitarie, sociali e sindacali.

7.3. La Fondazione valorizza le risorse umane dell'Ente, ne promuove la crescita professionale; riconosce i diritti contrattuali e sindacali dei lavoratori, le posizioni giuridiche acquisite, i trattamenti economici fondamentali e accessori in godimento, compreso l'anzianità maturata.

ARTICOLO 8 - ORGANI DELLA FONDAZIONE

Sono organi della Fondazione:

- a) il Consiglio di Amministrazione;
- b) il Presidente;
- c) l'Organo di Controllo.

Nei casi previsti dalla legge deve essere nominato anche un Revisore Legale dei Conti.

E' ufficio della Fondazione, ove nominato, il Segretario Generale, le cui funzioni sono regolate con deliberazione dell'Organo Amministrativo.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

ARTICOLO 9 - COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

La fondazione è retta da un Consiglio di Amministrazione composto da sette membri, compreso il Presidente, così individuati:

- il Parroco "pro tempore" della Parrocchia di S. Vittore Martire di Albavilla ed il Parroco "pro tempore" della Parrocchia di Santa Maria Assunta di Erba, frazione Casiglio, sono componenti di diritto del Consiglio di Amministrazione, avendo così disposto il Fondatore dell'Ente. Ciascun Parroco può, con comunicazione scritta indirizzata al Consiglio di Amministrazione, designare un proprio sostituto nel Consiglio stesso. La designazione può essere revocata in ogni momento con le medesime modalità. Qualora il Parroco cessi dal proprio ufficio ecclesiastico, il nuovo Parroco pro tempore della Par-

rocchia subentra automaticamente quale membro di diritto del Consiglio di Amministrazione della Fondazione e rimane in carica fino alla naturale scadenza del mandato del Consiglio medesimo;

- quattro consiglieri, scelti tra i laici appartenenti alle parrocchie ed ai Comuni di Albavilla ed Erba, sono nominati di comune accordo fra loro dal Parroco "pro tempore" della Parrocchia di S. Vittore Martire di Albavilla e dal Parroco "pro tempore" della Parrocchia di Santa Maria Assunta della frazione di Casiglio del Comune di Erba;

- un consigliere è nominato dal Comune di Albavilla.

La nomina da parte del Comune costituisce mera designazione del componente dell'organo amministrativo e non attribuisce al medesimo poteri di indirizzo, direzione, coordinamento o controllo sull'attività della Fondazione, che conserva natura giuridica di ente privato del Terzo Settore ai sensi del D.Lgs. numero 117/2017.

Ogni componente esercita le proprie funzioni in piena autonomia e indipendenza.

La carica di amministratore è gratuita.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, ai sensi dell'articolo 26 comma 7 D.Lgs. numero 117/2017. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ARTICOLO 10 - DURATA IN CARICA, RICOSTITUZIONE, PROROGA E INSEDIAMENTO

I Consiglieri durano in carica per quattro esercizi, e quindi sino alla approvazione del bilancio consuntivo relativo al quarto esercizio successivo alla loro nomina e sono rieleggibili.

Il Consiglio d'Amministrazione si insedia dietro convocazione del presidente uscente o, in caso di inerzia, del consigliere anziano per età.

Il Presidente ed il Vice Presidente sono nominati dal Consiglio di Amministrazione nel proprio seno, nel corso della seduta di insediamento.

I membri del Consiglio di Amministrazione rimangono in carica sino alla naturale scadenza del termine di durata di cui al primo comma del presente articolo e possono essere riconfermati.

Le procedure per la nomina dei membri del Consiglio d'Amministrazione devono essere attivate almeno novanta giorni prima della scadenza dell'organo in carica. Entro tale termine, il Presidente richiede

ai soggetti titolari delle competenze di nomina di procedere in merito.

Ciascuno dei soggetti titolari delle competenze di nomina deve provvedere alla nomina nel termine di 30 (trenta) giorni anteriori alla scadenza del Consiglio di Amministrazione.

Nel caso in cui, alla scadenza dei termini di cui al precedente primo comma, il Consiglio di Amministrazione non si fosse ancora insediato, la gestione è garantita dal Consiglio di Amministrazione uscente, fino all'insediamento del nuovo organo consiliare.

ARTICOLO 11 - DECADENZA, DIMISSIONI E SOSTITUZIONE DEGLI AMMINISTRATORI

I membri del Consiglio d'Amministrazione, ad eccezione dei membri di diritto, che senza giustificato motivo non intervengano per tre sedute consecutive, decadono dalla carica.

La decadenza è pronunciata dal Consiglio di amministrazione.

In ogni caso, come in ogni altra ipotesi di vacanza della carica di Consigliere (ad eccezione beninteso dei membri di diritto), il Presidente inserisce l'argomento nell'ordine del giorno della prima adunanza del Consiglio, che ne prende atto e richiede la nomina del sostituto al soggetto titolare delle competenze di nomina.

Analogo avviso deve essere dato in caso di morte o di impedimento permanente all'esercizio delle funzioni e di pronunciata decadenza.

Il mandato dei Consiglieri nominati in sostituzione dei componenti del Consiglio anticipatamente cessati dalla carica dura sino alla scadenza del Consiglio medesimo.

Qualora, per qualsiasi motivo, venga meno la maggioranza dei Consiglieri, l'intero Consiglio si intende decaduto e occorre far luogo alla sua rielezione.

ARTICOLO 12 - ADUNANZE

Il Consiglio di Amministrazione è convocato su iniziativa del Presidente ogniqualevolta questi lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta motivata da almeno tre dei Consiglieri o dall'Organo di Controllo.

Il Consiglio di Amministrazione si raduna almeno due volte l'anno, ed in ogni caso per l'approvazione del documento previsionale annuale e del bilancio Consuntivo nei termini previsti dalla vigente normativa.

La convocazione è effettuata con avviso spedito me-

diante posta elettronica (o con qualunque mezzo idoneo a dare prova dell'avvenuta ricezione) contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione e l'elenco delle materie da trattare. L'avviso di convocazione può indicare anche il giorno e l'ora della seconda convocazione, che deve essere fissata non prima del giorno successivo a quello della prima convocazione.

L'avviso di convocazione è spedito a tutti i Consiglieri e ai membri dell'Organo di Controllo almeno otto giorni prima dell'adunanza.

In caso di urgenza, la convocazione può avvenire anche mediante comunicazione da inviare tre giorni prima della riunione a mezzo di telegramma o altro strumento, anche telematico, idoneo ad attestarne il ricevimento.

Si riterranno comunque validamente costituite le riunioni del Consiglio di Amministrazione, ancorché in difetto di formale convocazione, quando intervengano anche con mezzi di telecomunicazione o video-comunicazione, tutti i consiglieri in carica ed i membri dell'organo di controllo.

Alle riunioni ha diritto a partecipare il Revisore legale, se nominato.

Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione possono partecipare, ove necessario, per sola espressione di pareri o per illustrare progetti, professionisti o consulenti per la trattazione di uno specifico argomento.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si possono svolgere anche mediante mezzi di telecomunicazione, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

- a) che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati delle votazioni;
- b) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- c) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

ARTICOLO 13 - DELIBERAZIONI

Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono valide se è presente la maggioranza dei membri che lo compongono. Le deliberazioni, ove non diversamente disposto dallo statuto, devono essere prese a maggioranza degli intervenuti, esclusi dal computo

gli astenuti.

Le deliberazioni aventi ad oggetto la modifica del presente statuto nonché quelle concernenti la devoluzione, la modificazione, l'alienazione e l'incremento del patrimonio destinato alla realizzazione delle finalità istituzionali sono assunte dal Consiglio di Amministrazione con il voto favorevole di almeno i due terzi dei consiglieri in carica.

Le deliberazioni aventi ad oggetto la trasformazione, la fusione o l'estinzione e lo scioglimento della Fondazione sono deliberate dal Consiglio di Amministrazione con il voto favorevole di almeno tre quarti dei consiglieri in carica.

Qualora il valore di quorum non fosse un'unità intera si deve arrotondare il risultato all'unità intera superiore.

Le votazioni si svolgono per appello nominale salvo quelle attinenti a persone che hanno sempre luogo a voti segreti. Per la validità delle adunanze non è computato chi, trovandosi in situazione di conflitto di interessi, non può prendere parte alla deliberazione.

Delle riunioni del Consiglio di Amministrazione è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede il Consiglio medesimo e dal Segretario o da chi verrà nominato quale soggetto verbalizzante di volta in volta, dal Consiglio.

ARTICOLO 14 - COMPETENZE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione è l'organo di indirizzo della Fondazione ed assume le proprie decisioni su qualsiasi argomento inerente la gestione ordinaria e straordinaria dell'Ente, anche mediante l'approvazione di programmi e direttive generali e ne verifica l'attuazione.

In particolare, il Consiglio:

- a) approva il bilancio di esercizio ed il budget previsionale; approva il Bilancio sociale, ove previsto per legge, nonché la relazione sulla gestione e sulle attività della fondazione;
- b) approva le modifiche dello Statuto,
- c) approva i programmi fondamentali dell'attività della fondazione e ne verifica l'attuazione; approva i piani programmatici annuali e pluriennali con assegnazione degli stanziamenti per il conseguimento degli obiettivi fissati;
- d) definisce l'organizzazione interna della fondazione e ne adotta il regolamento generale di funzionamento;
- e) adotta gli eventuali regolamenti interni e le

istruzioni fondamentali sulla attività della fondazione;

f) delibera l'accettazione di donazioni e lasciti e le modifiche patrimoniali;

g) nomina l'Organo di Controllo (stabilendo se esso sia monocratico o collegiale) ed il Revisore legale dei conti (qualora le relative funzioni non siano state attribuite all'Organo di Controllo);

h) approva gli atti che in qualsiasi modo comportino alienazione, impegno, aumento del patrimonio e delle rendite della Fondazione;

i) approva le Convenzioni con enti pubblici e privati, la costituzione e la modifica di forme associative nella gestione dei servizi;

l) nomina il Segretario Generale, esterno al Consiglio;

m) conferisce incarichi professionali relativi a figure di supporto all'attività del Consiglio o del Presidente;

n) conferisce eventuali deleghe al Presidente, ai singoli componenti il consiglio stesso nonché al Direttore Generale, nei limiti individuati con propria deliberazione assunta e depositata nelle forme di legge;

o) documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse;

p) delibera la trasformazione, la fusione e la scissione della Fondazione;

q) delibera lo scioglimento della Fondazione e la devoluzione del patrimonio.

ARTICOLO 15 - IL PRESIDENTE

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione viene eletto dal Consiglio di Amministrazione nel proprio seno nell'adunanza di insediamento, e rimane in carica per la stessa durata del Consiglio di Amministrazione.

Dopo la terza votazione, ove l'elezione non sia validamente avvenuta, le funzioni sono svolte dal Consigliere più anziano di nomina, o in subordine di età.

L'adunanza nella quale si procede all'elezione del Presidente è presieduta dal Consigliere più anziano di nomina, o in subordine di età.

Il Vicepresidente è eletto dal Consiglio di Amministrazione nel proprio seno, nella stessa seduta e con le medesime modalità seguite per l'elezione del Presidente.

Il Presidente e il Vicepresidente possono essere revocati su proposta di almeno tre consiglieri e a maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio di

Amministrazione.

ARTICOLO 16 - FUNZIONI DEL PRESIDENTE

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza legale della Fondazione di fronte a terzi ed in giudizio ed ha la facoltà di rilasciare procure speciali e di nominare avvocati e procuratori alle liti; cura i rapporti con gli altri enti e le autorità e sviluppa ogni utile iniziativa di collegamento con le amministrazioni e ogni altra organizzazione inerente all'Attività della Fondazione.

Spetta al Presidente:

- a) convocare e presiedere le adunanze del Consiglio di Amministrazione,
- b) determinare l'ordine del giorno delle sedute del Consiglio di Amministrazione,
- c) curare l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione,
- d) sviluppare ogni utile iniziativa di collegamento con amministrazioni pubbliche e operatori privati, finalizzate al conseguimento degli scopi istituzionali,
- e) verificare il buon andamento della Fondazione, e l'attuazione delle deliberazioni consiliari, confrontandosi con il personale;
- f) provvedere alle assunzioni e al licenziamento del personale su proposta dei responsabili,
- g) firmare gli atti necessari ed occorrenti per l'esplicazione di tutti gli affari che vengono deliberati, sorveglia il buon andamento amministrativo della Fondazione, cura l'osservanza dello Statuto;
- h) assume, nei casi di necessità ed urgenza e dove non sia possibile una tempestiva convocazione del Consiglio di Amministrazione, i provvedimenti indifferibili ed indispensabili al corretto funzionamento della Fondazione, sottoponendo gli stessi alla ratifica dell'organo competente nella prima seduta utile;
- i) predisporre i programmi fondamentali dell'attività della Fondazione.

In caso di assenza o impedimento temporaneo del Presidente, il Vicepresidente ne fa le veci.

ARTICOLO 17 - ORGANO DI CONTROLLO

Il Consiglio di Amministrazione nomina l'Organo di Controllo, che può essere anche monocratico.

Se collegiale, deve essere formato da tre membri effettivi.

L'Organo di Controllo dura in carica tre esercizi, fino alla approvazione del bilancio relativo al

terzo esercizio dalla sua nomina, ed i suoi componenti possono essere riconfermati.

I membri dell'Organo di Controllo devono essere scelti fra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397 II comma del Codice Civile.

L'Organo di Controllo, ai sensi dell'articolo 30 D.Lgs. numero 117/2017, vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001 numero 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

Esso può esercitare inoltre la Revisione Legale dei Conti, anche se monocratico, purché sia costituito da revisori legali dei conti iscritti nell'apposito registro.

L'organo di controllo esercita altresì compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale della Fondazione, con particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del D.Lgs. numero 117/2017 ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

L'Organo di Controllo può in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Ai componenti dell'Organo di Controllo può spettare un'indennità di funzione fissata dal Consiglio di Amministrazione, oltre al rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione, il tutto nei limiti di cui all'articolo 8 comma 3 del D.Lgs. numero 117/2017.

articolo 18 - IL REVISORE LEGALE DEI CONTI

Al superamento delle soglie previste dall'articolo 31, comma 1, del D.Lgs. numero 117/2017, il Consiglio di Amministrazione nomina il Revisore Legale dei Conti una società di revisione iscritti nell'apposito registro.

La revisione legale dei conti può essere attribuita all'Organo di Controllo che, in tal caso, deve essere costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Il Revisore legale dei Conti dura in carica per tre esercizi, fino alla approvazione del bilancio rela-

tivo al terzo esercizio, e può essere riconfermato senza limiti di mandato.

Il revisore Legale dei conti deve controllare l'amministrazione della Fondazione, vigilare sull'osservanza della legge, dello Statuto, della regolare tenuta dei libri e degli atti contabili e sulla predisposizione del bilancio.

Il Revisore legale o la società di revisione legale esercitano le funzioni in conformità a quanto previsto dal Codice Civile e dalle normative speciali in materia.

Si applicano in particolare le disposizioni di cui agli articoli 2399, 2402, 2406, 2407 e 2409 del codice civile, per quanto compatibili.

Al Revisore spetta un compenso fissato dal Consiglio di Amministrazione, nei limiti di legge ed in particolare di quanto disposto dall'articolo 8 D.Lgs. numero 117/2017.

ARTICOLO 19 - SEGRETARIO GENERALE

Il Segretario Generale, qualora nominato dal Consiglio di Amministrazione, sovrintende all'attività tecnica e finanziaria della Fondazione. A tal fine compie ogni atto necessario e conseguente riferendo al Consiglio di Amministrazione, cui compete il coordinamento e la vigilanza sull'esecuzione delle attività gestorie.

Cura la gestione dei programmi di attività della Fondazione e segue il buon andamento della amministrazione.

Partecipa alle sedute del Consiglio di Amministrazione con parere consultivo e redige i relativi verbali.

Sottoscrive la corrispondenza e ogni atto esecutivo delle deliberazioni del Consiglio.

Egli collabora:

- nella preparazione dei programmi di attività della Fondazione ed alla loro presentazione agli organi collegiali, nonché al successivo controllo dei risultati,

- all'attuazione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione ed alla predisposizione degli schemi del bilancio preventivo e consuntivo.

Il Segretario Generale inoltre cura la gestione dei programmi di attività della Fondazione ed è responsabile del buon andamento dell'amministrazione.

ARTICOLO 20 - ESERCIZIO E BILANCIO

L'esercizio della Fondazione ha inizio il giorno 1 (uno) gennaio termina il 31 (trentuno) dicembre di ciascun anno.

Il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio

di esercizio entro una data utile per i depositi dovuti nei termini di legge; entro il 31 (trentuno) dicembre approva il budget di previsione dell'anno successivo.

La Fondazione redige e deposita il bilancio di esercizio ai sensi della normativa vigente, formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione, dei proventi e degli oneri, dell'ente, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

Nei casi previsti dall'articolo 14 del D.Lgs. numero 117/2017, la Fondazione ha l'obbligo di redigere e adottare il Bilancio sociale e di dare adeguata pubblicità ai sensi di legge, anche attraverso il deposito presso il Registro unico nazionale del terzo settore e la pubblicazione nel proprio sito internet.

La Fondazione adotta i libri sociali e le scritture contabili ai sensi dell'articolo 13 e seguenti del D.Lgs. numero 117/2017.

La gestione economico finanziaria e patrimoniale è informata al principio del pareggio di bilancio.

La Fondazione è tenuta a dotarsi di un regime di contabilità analitica per centri di costo e di strumenti per il controllo di gestione e la valutazione della qualità e dell'operato del personale dipendente che consentano al Consiglio di Amministrazione una completa verifica dei risultati raggiunti e del raggiungimento degli obiettivi assegnati.

La Fondazione, non avendo scopo di lucro, non può distribuire utili, avanzi di gestione, fondi o riserve comunque denominati ad alcuno, né direttamente né indirettamente.

ARTICOLO 21 - DURATA ED ESTINZIONE

La Fondazione è costituita senza limitazioni di durata nel tempo.

In ogni caso di estinzione o di scioglimento della Fondazione, il Consiglio di amministrazione provvede alla nomina di uno o più liquidatori, determinandone i poteri.

La carica di liquidatore è a titolo gratuito.

Il patrimonio residuo della Fondazione, esaurita la liquidazione, sarà devoluto, previa acquisizione del parere positivo previsto dal combinato disposto degli articoli 9 e 45, comma 1 del C.T.S., e fatta salva ogni diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore con finalità

analoghe, secondo quanto deliberato dal Consiglio di Amministrazione.

ARTICOLO 22 - NORMA DI RINVIO

Per quanto non previsto dal presente Statuto si fa riferimento alle norme del D.Lgs. numero 117/2017, successive modifiche ed integrazioni e, in quanto compatibili, del Codice Civile.

In

Erba, Corso XXV Aprile n. 58/b,
17 marzo 2026.

FIRMATO: MICHELE PARRAVICINI - CAMILLA PELIZZATTI
NOTAIO.

STATUTO

"OPERA PIA ROSCIO ETS"

PREMESSA STORICA

L'Opera Pia Roscio, costituita in Ente Morale con Regio Decreto del 16 febbraio 1879, ebbe inizio dal lascito di Paolo Antonio Roscio di Vill'Albese (CO), che con testamento in data 21 agosto 1855 disponeva di parte dei suoi beni alla fondazione di un Ospedale a favore degli infermi poveri delle Parrocchie di Vill'Albese (ora Albavilla) e Casiglio (frazione di Erba).

Con donazione 10 giugno 1947 e lascito del marzo 1956 della benefattrice Signora Radegonda Arcellaschi ved. Civati, il patrimonio dell'ente veniva sensibilmente aumentato, per favorire anche l'assistenza agli anziani ed ammalati cronici della zona. In data 10 ottobre 1964, considerando le profonde mutazioni intervenute in campo assistenziale e sanitario, con modifica statutaria approvata con D.P.R. in data 24 ottobre 1967, l'Ente si qualificava come Casa di Riposo; successivamente, con delibera numero 17020 del 20 dicembre 1991 della Giunta della Regione Lombardia, l'IPAB Opera Pia Roscio veniva depubblicizzata (in applicazione delle L.Reg. 27 marzo 1990 numero 21 e 22), con conseguente riconoscimento della stessa quale ente morale con personalità giuridica di diritto privato ai sensi dell'articolo 12 del del Codice Civile.

Il 18 dicembre 1998, la Fondazione modificava il proprio statuto per adeguarlo alla disciplina delle ONLUS ed è iscritta con la denominazione "OPERA PIA ROSCIO ONLUS - ORGANIZZAZIONE NON LUCRATIVA DI UTILITA' SOCIALE" nel Registro delle Persone Giuridiche tenuto dalla Regione Lombardia al numero 770.

Per quanto sopra, l'Ente non ha e non ha mai avuto scopo di lucro e persegue da sempre finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. In particolare, intende dare attuazione ai principi di solidarietà e di responsabilità sociale dando supporto in qualsiasi condizione di difficoltà ai singoli e alle famiglie con anziani e ammalati cronici, valorizzando capacità e competenze, salvaguardando la dignità delle persone e il loro benessere fisico e psichico, il mantenimento del maggior grado possibile di autonomia dell'anziano, la prevenzione di solitudine e isolamento, lo sviluppo delle potenzialità individuali e relazionali.

Con delibera del Consiglio di Amministrazione in data 17 marzo 2026, la fondazione ha adeguato il

proprio Statuto alle disposizioni del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, numero 117 (Codice del Terzo Settore o D.Lgs. numero 117/2017) e, con l'iscrizione al Registro Unico del Terzo Settore (RUNTS) assume la qualifica di Ente del Terzo Settore, con la denominazione "Opera Pia Roscio ETS".

ARTICOLO 1 - DENOMINAZIONE

È costituita una fondazione avente la seguente denominazione:

"OPERA PIA ROSCIO ETS"

La Fondazione, già istituzione pubblica di assistenza e beneficenza (IPAB), trasformata in persona giuridica di diritto privato ai sensi della normativa regionale vigente, è ente dotato di personalità giuridica privata.

La Fondazione si ispira, applicandoli, ai principi del Terzo Settore nell'ambito del modello organizzativo della Fondazione disciplinato dal Codice del Terzo Settore (D.Lgs. 3 luglio 2017 numero 117) e, in quanto compatibili, del Codice Civile e relative disposizioni di attuazione.

La Fondazione farà uso, nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, della locuzione "Ente del Terzo settore" o dell'acronimo "ETS".

ARTICOLO 2 - SEDE

L'Ente ha sede nel Comune di Albavilla (CO).

Il trasferimento della sede all'interno dello stesso Comune è deliberato dal Consiglio di Amministrazione.

ARTICOLO 3 - FINALITA' ISTITUZIONALI

La Fondazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, delle attività di interesse generale di cui alle seguenti lettere dell'articolo 5 del D.Lgs. numero 117/2017:

a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, numero 328, e successive modificazioni, ed interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, numero 104, e successive modificazioni, e di cui alla legge 22 giugno 2016, numero 112, e successive modificazioni;

b) interventi e prestazioni sanitarie;

c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale numero 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;

q) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, e successive modificazioni nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi.

La Fondazione ha come scopo di prestare ospitalità ed assistenza agli anziani e ad altri soggetti in condizioni di non autosufficienza o di bisogno per ragioni di ordine fisico, psichico e socio economico, gestendo a tal fine Residenze Sanitarie Assistenziali, Centri Diurni integrati e altri servizi finalizzati al soddisfacimento di bisogni assistenziali, sia residenziali che domiciliari. La Fondazione, nell'attuazione del proprio scopo statutario, darà precedenza alle persone in stato di bisogno residenti nel Comune di Albavilla e nella Frazione di Casiglio del Comune di Erba.

La Fondazione valorizza l'opera delle associazioni di volontariato ed offre occasioni di gratuità e di liberalità.

Nel contesto degli scopi istituzionali e per il miglior perseguimento delle finalità statutarie, la fondazione può svolgere attività accessorie quali, ad esempio:

- promozione, organizzazione e partecipazione ad iniziative culturali, scientifiche, sociali e ricreative rivolte a persone svantaggiate nonché ai loro familiari, tese alla valorizzazione della persona;

- promozione culturale, addestramento, formazione e aggiornamento dei soggetti che, a titolo professionale o volontario, operano nei servizi prestati dalla fondazione o da altri enti e associazioni che collaborano con essa;

- servizi di sostegno e formazione alle famiglie delle persone che usufruiscono dei servizi prestati o accudiscono in proprio una o più persone svantaggiate;

- supporto ad altri Enti per l'erogazione di attività di assistenza sociale e sociosanitaria, in accordo con i servizi comunali o con altri Enti pubblici e privati ed Operatori aventi medesime finalità.

Nello svolgimento delle proprie attività la Fondazione può avvalersi di volontari, in conformità alle previsioni di cui agli articoli 17 e 18 del D.Lgs. numero 117/2017.

La Fondazione, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, può porre in essere

anche l'attività di raccolta fondi, anche in forma organizzata e continuativa ai sensi dell'articolo 7 D.Lgs. numero 117/2017.

Le modalità di funzionamento, la disciplina del personale, l'erogazione dei servizi, la gestione e l'accesso alle strutture dell'Ente saranno disciplinati da uno o più regolamenti esecutivi.

ARTICOLO 4 - ATTIVITA' DIVERSE

La Fondazione può inoltre svolgere attività diverse da quelle di interesse generale sopra indicate, ai sensi dell'articolo 6 del D.Lgs. 117/2017, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle prime, secondo i criteri e limiti previsti dalla normativa vigente (con particolare riferimento al Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali numero 107/2021).

Nei limiti sopra indicati, l'individuazione di tali ulteriori attività secondarie e strumentali è rimessa all'Organo Amministrativo.

ARTICOLO 5 - PATRIMONIO

Il patrimonio della Fondazione è costituito dai lasciti del Fondatore Paolo Antonio Roscio, della signora Radegonda Arcellaschi vedova Civati, da altre donazioni e lasciti pervenuti all'Ente e dagli altri beni mobili ed immobili di proprietà dell'ente risultanti dall'inventario della Fondazione.

Il patrimonio della fondazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate, è costituito dall'insieme dei rapporti giuridici attivi e passivi e dei beni economici a disposizione dell'Ente ed è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Il patrimonio potrà essere incrementato da:

- liberalità, donazioni, acquisti, eredità, lasciti, legati destinati ad incremento del patrimonio;
- contributi di enti pubblici e privati espressamente destinati ad incremento del patrimonio;
- risorse non utilizzate per il conseguimento degli scopi istituzionali, redditi derivanti dal patrimonio.

L'amministrazione del patrimonio della fondazione dovrà essere finalizzata al raggiungimento degli scopi dell'ente ed al mantenimento delle garanzie patrimoniali per il prosieguo della sua attività istituzionale. E fatto salvo l'obbligo di provvedere al mantenimento ed alla conservazione del patrimonio.

In tali termini, è fatto obbligo agli amministratori-

ri di eseguire il mandato con la diligenza del buon padre di famiglia.

Il patrimonio della Fondazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ARTICOLO 6 - I MEZZI

La Fondazione persegue i propri scopi mediante i seguenti mezzi finanziari:

- a) rendite patrimoniali;
- b) rette da parte di Enti, assistiti e Famiglie;
- c) contributi da parte di enti Pubblici e privati,
- d) lasciti e/o donazioni non destinati ad incrementare il patrimonio;
- e) ogni altro provento o introito senza vincolo di destinazione all'incremento del patrimonio,
- f) dalle entrate derivanti dalle attività di interesse generale e diverse ai sensi degli articoli 5 e 6 del D.Lgs. numero 117/2017.

È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, nonché nei casi espressamente previsti dall'articolo 8, comma 3, D.Lgs. numero 117/2017.

La Fondazione non distribuirà quindi, nemmeno indirettamente, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate o capitale durante la propria vita, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge e comunque nel rispetto dell'articolo 8 del D.Lgs. numero 117/2017 e successive modifiche e integrazioni.

Gli utili o avanzi di gestione devono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali ed in particolare devono essere reimpiegati nelle attività di natura sanitaria e socio-sanitaria.

ARTICOLO 7 - PRINCIPI FONDAMENTALI

7.1. La Fondazione è apolitica, opera quale persona giuridica di diritto privato, dotata di piena autonomia statutaria, organizzativa, amministrativa e patrimoniale, nel rispetto delle procedure delle Leggi statali e regionali vigenti.

Le eventuali designazioni di componenti degli organi da parte di enti pubblici non attribuiscono agli

enti designanti poteri di indirizzo, coordinamento, vigilanza o controllo sull'attività della Fondazione.

È esclusa ogni forma di controllo analogo o di eterodirezione da parte di amministrazioni pubbliche. — La Fondazione non è sottoposta a poteri sostitutivi o di approvazione preventiva degli atti gestionali, salvo quelli espressamente previsti da norme inderogabili di legge.

7.2. La Fondazione cura gli interessi essenziali degli ospiti, ne assicura i bisogni, anche religiosi, ne tutela i diritti assicurando pari dignità a chiunque usufruisca dei servizi della Fondazione stessa, ne promuove lo sviluppo, ne soddisfa i bisogni nel rispetto delle norme ambientali igienico-sanitarie, sociali e sindacali.

7.3. La Fondazione valorizza le risorse umane dell'Ente, ne promuove la crescita professionale; riconosce i diritti contrattuali e sindacali dei lavoratori, le posizioni giuridiche acquisite, i trattamenti economici fondamentali e accessori in godimento, compreso l'anzianità maturata.

ARTICOLO 8 - ORGANI DELLA FONDAZIONE

Sono organi della Fondazione:

- a) il Consiglio di Amministrazione;
- b) il Presidente;
- c) l'Organo di Controllo.

Nei casi previsti dalla legge deve essere nominato anche un Revisore Legale dei Conti.

E' ufficio della Fondazione, ove nominato, il Segretario Generale, le cui funzioni sono regolate con deliberazione dell'Organo Amministrativo.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

ARTICOLO 9 - COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

La fondazione è retta da un Consiglio di Amministrazione composto da sette membri, compreso il Presidente, così individuati:

- il Parroco "pro tempore" della Parrocchia di S. Vittore Martire di Albavilla ed il Parroco "pro tempore" della Parrocchia di Santa Maria Assunta di Erba, frazione Casiglio, sono componenti di diritto del Consiglio di Amministrazione, avendo così disposto il Fondatore dell'Ente. Ciascun Parroco può, con comunicazione scritta indirizzata al Consiglio di Amministrazione, designare un proprio sostituto nel Consiglio stesso. La designazione può essere revocata in ogni momento con le medesime modalità. Qualora il Parroco cessi dal proprio ufficio ecclesiastico, il nuovo Parroco pro tempore della Par-

rocchia subentra automaticamente quale membro di diritto del Consiglio di Amministrazione della Fondazione e rimane in carica fino alla naturale scadenza del mandato del Consiglio medesimo;

- quattro consiglieri, scelti tra i laici appartenenti alle parrocchie ed ai Comuni di Albavilla ed Erba, sono nominati di comune accordo fra loro dal Parroco "pro tempore" della Parrocchia di S. Vittore Martire di Albavilla e dal Parroco "pro tempore" della Parrocchia di Santa Maria Assunta della frazione di Casiglio del Comune di Erba;

- un consigliere è nominato dal Comune di Albavilla.

La nomina da parte del Comune costituisce mera designazione del componente dell'organo amministrativo e non attribuisce al medesimo poteri di indirizzo, direzione, coordinamento o controllo sull'attività della Fondazione, che conserva natura giuridica di ente privato del Terzo Settore ai sensi del D.Lgs. numero 117/2017.

Ogni componente esercita le proprie funzioni in piena autonomia e indipendenza.

La carica di amministratore è gratuita.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, ai sensi dell'articolo 26 comma 7 D.Lgs. numero 117/2017. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ARTICOLO 10 - DURATA IN CARICA, RICOSTITUZIONE, PROROGA E INSEDIAMENTO

I Consiglieri durano in carica per quattro esercizi, e quindi sino alla approvazione del bilancio consuntivo relativo al quarto esercizio successivo alla loro nomina e sono rieleggibili.

Il Consiglio d'Amministrazione si insedia dietro convocazione del presidente uscente o, in caso di inerzia, del consigliere anziano per età.

Il Presidente ed il Vice Presidente sono nominati dal Consiglio di Amministrazione nel proprio seno, nel corso della seduta di insediamento.

I membri del Consiglio di Amministrazione rimangono in carica sino alla naturale scadenza del termine di durata di cui al primo comma del presente articolo e possono essere riconfermati.

Le procedure per la nomina dei membri del Consiglio d'Amministrazione devono essere attivate almeno novanta giorni prima della scadenza dell'organo in carica. Entro tale termine, il Presidente richiede

ai soggetti titolari delle competenze di nomina di procedere in merito.

Ciascuno dei soggetti titolari delle competenze di nomina deve provvedere alla nomina nel termine di 30 (trenta) giorni anteriori alla scadenza del Consiglio di Amministrazione.

Nel caso in cui, alla scadenza dei termini di cui al precedente primo comma, il Consiglio di Amministrazione non si fosse ancora insediato, la gestione è garantita dal Consiglio di Amministrazione uscente, fino all'insediamento del nuovo organo consiliare.

ARTICOLO 11 - DECADENZA, DIMISSIONI E SOSTITUZIONE DEGLI AMMINISTRATORI

I membri del Consiglio d'Amministrazione, ad eccezione dei membri di diritto, che senza giustificato motivo non intervengano per tre sedute consecutive, decadono dalla carica.

La decadenza è pronunciata dal Consiglio di amministrazione.

In ogni caso, come in ogni altra ipotesi di vacanza della carica di Consigliere (ad eccezione beninteso dei membri di diritto), il Presidente inserisce l'argomento nell'ordine del giorno della prima adunanza del Consiglio, che ne prende atto e richiede la nomina del sostituto al soggetto titolare delle competenze di nomina.

Analogo avviso deve essere dato in caso di morte o di impedimento permanente all'esercizio delle funzioni e di pronunciata decadenza.

Il mandato dei Consiglieri nominati in sostituzione dei componenti del Consiglio anticipatamente cessati dalla carica dura sino alla scadenza del Consiglio medesimo.

Qualora, per qualsiasi motivo, venga meno la maggioranza dei Consiglieri, l'intero Consiglio si intende decaduto e occorre far luogo alla sua rielezione.

ARTICOLO 12 - ADUNANZE

Il Consiglio di Amministrazione è convocato su iniziativa del Presidente ogniqualevolta questi lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta motivata da almeno tre dei Consiglieri o dall'Organo di Controllo.

Il Consiglio di Amministrazione si raduna almeno due volte l'anno, ed in ogni caso per l'approvazione del documento previsionale annuale e del bilancio Consuntivo nei termini previsti dalla vigente normativa.

La convocazione è effettuata con avviso spedito me-

diante posta elettronica (o con qualunque mezzo idoneo a dare prova dell'avvenuta ricezione) contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione e l'elenco delle materie da trattare. L'avviso di convocazione può indicare anche il giorno e l'ora della seconda convocazione, che deve essere fissata non prima del giorno successivo a quello della prima convocazione.

L'avviso di convocazione è spedito a tutti i Consiglieri e ai membri dell'Organo di Controllo almeno otto giorni prima dell'adunanza.

In caso di urgenza, la convocazione può avvenire anche mediante comunicazione da inviare tre giorni prima della riunione a mezzo di telegramma o altro strumento, anche telematico, idoneo ad attestarne il ricevimento.

Si riterranno comunque validamente costituite le riunioni del Consiglio di Amministrazione, ancorché in difetto di formale convocazione, quando intervengano anche con mezzi di telecomunicazione o video-comunicazione, tutti i consiglieri in carica ed i membri dell'organo di controllo.

Alle riunioni ha diritto a partecipare il Revisore legale, se nominato.

Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione possono partecipare, ove necessario, per sola espressione di pareri o per illustrare progetti, professionisti o consulenti per la trattazione di uno specifico argomento.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si possono svolgere anche mediante mezzi di telecomunicazione, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

a) che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati delle votazioni;

b) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;

c) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

ARTICOLO 13 - DELIBERAZIONI

Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono valide se è presente la maggioranza dei membri che lo compongono. Le deliberazioni, ove non diversamente disposto dallo statuto, devono essere prese a maggioranza degli intervenuti, esclusi dal computo

gli astenuti.

Le deliberazioni aventi ad oggetto la modifica del presente statuto nonché quelle concernenti la devoluzione, la modificazione, l'alienazione e l'incremento del patrimonio destinato alla realizzazione delle finalità istituzionali sono assunte dal Consiglio di Amministrazione con il voto favorevole di almeno i due terzi dei consiglieri in carica.

Le deliberazioni aventi ad oggetto la trasformazione, la fusione o l'estinzione e lo scioglimento della Fondazione sono deliberate dal Consiglio di Amministrazione con il voto favorevole di almeno tre quarti dei consiglieri in carica.

Qualora il valore di quorum non fosse un'unità intera si deve arrotondare il risultato all'unità intera superiore.

Le votazioni si svolgono per appello nominale salvo quelle attinenti a persone che hanno sempre luogo a voti segreti. Per la validità delle adunanze non è computato chi, trovandosi in situazione di conflitto di interessi, non può prendere parte alla deliberazione.

Delle riunioni del Consiglio di Amministrazione è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede il Consiglio medesimo e dal Segretario o da chi verrà nominato quale soggetto verbalizzante di volta in volta, dal Consiglio.

ARTICOLO 14 - COMPETENZE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione è l'organo di indirizzo della Fondazione ed assume le proprie decisioni su qualsiasi argomento inerente la gestione ordinaria e straordinaria dell'Ente, anche mediante l'approvazione di programmi e direttive generali e ne verifica l'attuazione.

In particolare, il Consiglio:

- a) approva il bilancio di esercizio ed il budget previsionale; approva il Bilancio sociale, ove previsto per legge, nonché la relazione sulla gestione e sulle attività della fondazione;
- b) approva le modifiche dello Statuto,
- c) approva i programmi fondamentali dell'attività della fondazione e ne verifica l'attuazione; approva i piani programmatici annuali e pluriennali con assegnazione degli stanziamenti per il conseguimento degli obiettivi fissati;
- d) definisce l'organizzazione interna della fondazione e ne adotta il regolamento generale di funzionamento;
- e) adotta gli eventuali regolamenti interni e le

istruzioni fondamentali sulla attività della fondazione;

f) delibera l'accettazione di donazioni e lasciti e le modifiche patrimoniali;

g) nomina l'Organo di Controllo (stabilendo se esso sia monocratico o collegiale) ed il Revisore legale dei conti (qualora le relative funzioni non siano state attribuite all'Organo di Controllo);

h) approva gli atti che in qualsiasi modo comportino alienazione, impegno, aumento del patrimonio e delle rendite della Fondazione;

i) approva le Convenzioni con enti pubblici e privati, la costituzione e la modifica di forme associative nella gestione dei servizi;

l) nomina il Segretario Generale, esterno al Consiglio;

m) conferisce incarichi professionali relativi a figure di supporto all'attività del Consiglio o del Presidente;

n) conferisce eventuali deleghe al Presidente, ai singoli componenti il consiglio stesso nonché al Direttore Generale, nei limiti individuati con propria deliberazione assunta e depositata nelle forme di legge;

o) documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse;

p) delibera la trasformazione, la fusione e la scissione della Fondazione;

q) delibera lo scioglimento della Fondazione e la devoluzione del patrimonio.

ARTICOLO 15 - IL PRESIDENTE

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione viene eletto dal Consiglio di Amministrazione nel proprio seno nell'adunanza di insediamento, e rimane in carica per la stessa durata del Consiglio di Amministrazione.

Dopo la terza votazione, ove l'elezione non sia validamente avvenuta, le funzioni sono svolte dal Consigliere più anziano di nomina, o in subordine di età.

L'adunanza nella quale si procede all'elezione del Presidente è presieduta dal Consigliere più anziano di nomina, o in subordine di età.

Il Vicepresidente è eletto dal Consiglio di Amministrazione nel proprio seno, nella stessa seduta e con le medesime modalità seguite per l'elezione del Presidente.

Il Presidente e il Vicepresidente possono essere revocati su proposta di almeno tre consiglieri e a maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio di

Amministrazione.

ARTICOLO 16 - FUNZIONI DEL PRESIDENTE

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza legale della Fondazione di fronte a terzi ed in giudizio ed ha la facoltà di rilasciare procure speciali e di nominare avvocati e procuratori alle liti; cura i rapporti con gli altri enti e le autorità e sviluppa ogni utile iniziativa di collegamento con le amministrazioni e ogni altra organizzazione inerente all'Attività della Fondazione.

Spetta al Presidente:

- a) convocare e presiedere le adunanze del Consiglio di Amministrazione,
- b) determinare l'ordine del giorno delle sedute del Consiglio di Amministrazione,
- c) curare l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione,
- d) sviluppare ogni utile iniziativa di collegamento con amministrazioni pubbliche e operatori privati, finalizzate al conseguimento degli scopi istituzionali,
- e) verificare il buon andamento della Fondazione, e l'attuazione delle deliberazioni consiliari, confrontandosi con il personale;
- f) provvedere alle assunzioni e al licenziamento del personale su proposta dei responsabili,
- g) firmare gli atti necessari ed occorrenti per l'esplicazione di tutti gli affari che vengono deliberati, sorveglianza il buon andamento amministrativo della Fondazione, cura l'osservanza dello Statuto;
- h) assume, nei casi di necessità ed urgenza e dove non sia possibile una tempestiva convocazione del Consiglio di Amministrazione, i provvedimenti indifferibili ed indispensabili al corretto funzionamento della Fondazione, sottoponendo gli stessi alla ratifica dell'organo competente nella prima seduta utile;
- i) predisporre i programmi fondamentali dell'attività della Fondazione.

In caso di assenza o impedimento temporaneo del Presidente, il Vicepresidente ne fa le veci.

ARTICOLO 17 - ORGANO DI CONTROLLO

Il Consiglio di Amministrazione nomina l'Organo di Controllo, che può essere anche monocratico.

Se collegiale, deve essere formato da tre membri effettivi.

L'Organo di Controllo dura in carica tre esercizi, fino alla approvazione del bilancio relativo al

terzo esercizio dalla sua nomina, ed i suoi componenti possono essere riconfermati.

I membri dell'Organo di Controllo devono essere scelti fra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397 II comma del Codice Civile.

L'Organo di Controllo, ai sensi dell'articolo 30 D.Lgs. numero 117/2017, vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001 numero 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

Esso può esercitare inoltre la Revisione Legale dei Conti, anche se monocratico, purché sia costituito da revisori legali dei conti iscritti nell'apposito registro.

L'organo di controllo esercita altresì compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale della Fondazione, con particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del D.Lgs. numero 117/2017 ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

L'Organo di Controllo può in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Ai componenti dell'Organo di Controllo può spettare un'indennità di funzione fissata dal Consiglio di Amministrazione, oltre al rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione, il tutto nei limiti di cui all'articolo 8 comma 3 del D.Lgs. numero 117/2017.

articolo 18 - IL REVISORE LEGALE DEI CONTI

Al superamento delle soglie previste dall'articolo 31, comma 1, del D.Lgs. numero 117/2017, il Consiglio di Amministrazione nomina il Revisore Legale dei Conti una società di revisione iscritti nell'apposito registro.

La revisione legale dei conti può essere attribuita all'Organo di Controllo che, in tal caso, deve essere costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Il Revisore legale dei Conti dura in carica per tre esercizi, fino alla approvazione del bilancio rela-

tivo al terzo esercizio, e può essere riconfermato senza limiti di mandato.

Il revisore Legale dei conti deve controllare l'amministrazione della Fondazione, vigilare sull'osservanza della legge, dello Statuto, della regolare tenuta dei libri e degli atti contabili e sulla predisposizione del bilancio.

Il Revisore legale o la società di revisione legale esercitano le funzioni in conformità a quanto previsto dal Codice Civile e dalle normative speciali in materia.

Si applicano in particolare le disposizioni di cui agli articoli 2399, 2402, 2406, 2407 e 2409 del codice civile, per quanto compatibili.

Al Revisore spetta un compenso fissato dal Consiglio di Amministrazione, nei limiti di legge ed in particolare di quanto disposto dall'articolo 8 D.Lgs. numero 117/2017.

ARTICOLO 19 - SEGRETARIO GENERALE

Il Segretario Generale, qualora nominato dal Consiglio di Amministrazione, sovrintende all'attività tecnica e finanziaria della Fondazione. A tal fine compie ogni atto necessario e conseguente riferendo al Consiglio di Amministrazione, cui compete il coordinamento e la vigilanza sull'esecuzione delle attività gestorie.

Cura la gestione dei programmi di attività della Fondazione e segue il buon andamento della amministrazione.

Partecipa alle sedute del Consiglio di Amministrazione con parere consultivo e redige i relativi verbali.

Sottoscrive la corrispondenza e ogni atto esecutivo delle deliberazioni del Consiglio.

Egli collabora:

- nella preparazione dei programmi di attività della Fondazione ed alla loro presentazione agli organi collegiali, nonché al successivo controllo dei risultati,

- all'attuazione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione ed alla predisposizione degli schemi del bilancio preventivo e consuntivo.

Il Segretario Generale inoltre cura la gestione dei programmi di attività della Fondazione ed è responsabile del buon andamento dell'amministrazione.

ARTICOLO 20 - ESERCIZIO E BILANCIO

L'esercizio della Fondazione ha inizio il giorno 1 (uno) gennaio termina il 31 (trentuno) dicembre di ciascun anno.

Il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio

di esercizio entro una data utile per i depositi dovuti nei termini di legge; entro il 31 (trentuno) dicembre approva il budget di previsione dell'anno successivo.

La Fondazione redige e deposita il bilancio di esercizio ai sensi della normativa vigente, formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione, dei proventi e degli oneri, dell'ente, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

Nei casi previsti dall'articolo 14 del D.Lgs. numero 117/2017, la Fondazione ha l'obbligo di redigere e adottare il Bilancio sociale e di dare adeguata pubblicità ai sensi di legge, anche attraverso il deposito presso il Registro unico nazionale del terzo settore e la pubblicazione nel proprio sito internet.

La Fondazione adotta i libri sociali e le scritture contabili ai sensi dell'articolo 13 e seguenti del D.Lgs. numero 117/2017.

La gestione economico finanziaria e patrimoniale è informata al principio del pareggio di bilancio.

La Fondazione è tenuta a dotarsi di un regime di contabilità analitica per centri di costo e di strumenti per il controllo di gestione e la valutazione della qualità e dell'operato del personale dipendente che consentano al Consiglio di Amministrazione una completa verifica dei risultati raggiunti e del raggiungimento degli obiettivi assegnati.

La Fondazione, non avendo scopo di lucro, non può distribuire utili, avanzi di gestione, fondi o riserve comunque denominati ad alcuno, né direttamente né indirettamente.

ARTICOLO 21 - DURATA ED ESTINZIONE

La Fondazione è costituita senza limitazioni di durata nel tempo.

In ogni caso di estinzione o di scioglimento della Fondazione, il Consiglio di amministrazione provvede alla nomina di uno o più liquidatori, determinandone i poteri.

La carica di liquidatore è a titolo gratuito.

Il patrimonio residuo della Fondazione, esaurita la liquidazione, sarà devoluto, previa acquisizione del parere positivo previsto dal combinato disposto degli articoli 9 e 45, comma 1 del C.T.S., e fatta salva ogni diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore con finalità

analoghe, secondo quanto deliberato dal Consiglio di Amministrazione.

ARTICOLO 22 - NORMA DI RINVIO

Per quanto non previsto dal presente Statuto si fa riferimento alle norme del D.Lgs. numero 117/2017, successive modifiche ed integrazioni e, in quanto compatibili, del Codice Civile.

In

Erba, Corso XXV Aprile n. 58/b,
17 marzo 2026.

FIRMATO: MICHELE PARRAVICINI - CAMILLA PELIZZATTI
NOTAIO.